



## **Revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (seconda tappa, controprogetto all'Iniziativa paesaggio). Progetto della CAPTE-S per consultazione**

[Documenti CAPTE-S per consultazione](#)

### **Posizione dell'Associazione promotrice dell'Iniziativa paesaggio:**

#### **Riassunto**

2.7.2021

L'obiettivo dell'Iniziativa paesaggio consiste a rafforzare il principio di separazione e a frenare il boom edilizio all'esterno delle zone edificabili. L'obiettivo proposto dalla commissione del Consiglio degli Stati di stabilizzare a lungo termine il numero di edifici e l'impermeabilizzazione del suolo può consentire di raggiungere questi obiettivi, purché siano disponibili gli strumenti necessari. Sono però problematiche le nuove possibilità di costruzione e di cambiamento di destinazione all'esterno delle zone edificabili accordate ai cantoni. I limiti non sono definiti e sono contrari al principio costituzionale della separazione. L'attuale versione è insufficiente per fungere da potenziale controprogetto indiretto all'Iniziativa paesaggio.

L'incarto della CAPTE-S comprende 4 elementi principali:

- A. Obiettivi di stabilizzazione del numero di edifici e dell'impermeabilizzazione del suolo nei comprensori non edificabili** (art. 1 cpv. 2 lett. b<sup>ter</sup> e b<sup>quater</sup>, art. 3 cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup>, art. 5 cpv. 2<sup>bis</sup>, 2<sup>ter</sup> e 2<sup>quater</sup>, art. 24g, art. 38b, art. 38c)
- B. Principio di pianificazione e compensazione e nuove possibilità di costruire all'esterno della zona edificabile** (art. 8c, art. 18 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 2, art. 18<sup>bis</sup>)
- C. Leggere modifiche alle deroghe al divieto di costruire all'esterno delle zone edificabili (antenne di telefonia mobile, reti di riscaldamento a distanza, detenzioni di animali destinate all'hobbistica, disposizioni procedurali, ecc.)** (art. 24<sup>bis</sup>, art. 24<sup>ter</sup>, art. 24<sup>quater</sup>, art. 24e cpv. 6, art. 27a, art. 34 cpv. 2 lett. c)
- D. Disposizioni particolari nell'interesse dell'agricoltura** (art. 16 cpv. 4, art. 16a cpv. 1<sup>bis</sup> e 2, «proposta di minoranza»)

## **Valutazione dettagliata di questi principi:**

### **A. Obiettivi di stabilizzazione del numero di edifici e dell'impermeabilizzazione del suolo**

L'Associazione promotrice dell'Iniziativa paesaggio accoglie gli ulteriori obiettivi e i principi esposti negli art. 1 e 3 del progetto. Rispecchiano fundamentalmente gli obiettivi dell'Iniziativa paesaggio. Tuttavia sembra molto contraddittorio che l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone non gestite tutto l'anno e l'impermeabilizzazione agricola del suolo siano state scisse dagli obiettivi di stabilizzazione (art. 1 cpv. 2 lett. b<sup>quater</sup>).

Il comitato dell'Iniziativa paesaggio apprezza particolarmente il nuovo principio di pianificazione presente all'art. 3 cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup>, secondo cui gli edifici e gli impianti vanno costruiti in modo da risparmiare superfici e limitare l'impermeabilizzazione del suolo. Tale principio è conforme alla strategia del suolo del Consiglio federale. Il concetto di «limitare al minimo» è tuttavia molto vago.

Fortunatamente gli obiettivi e i principi pianificatori non si limitano agli edifici ma si estendono, con alcune significative eccezioni, agli impianti (cfr. art. 38c cpv. 2).

L'Associazione promotrice dell'Iniziativa paesaggio è inoltre soddisfatta dell'impegno nel sostenere la corretta demolizione di edifici ormai privi di funzioni all'esterno della zona edificabile. La ricompensa per la demolizione proposta all'art. 5 cpv. 2<sup>bis</sup> va in questo senso.

Gli obiettivi di stabilizzazione sono tuttavia edulcorati da disposizioni poco chiare circa i vincoli temporali. La proroga del processo di pianificazione direttrice è incomprensibile. La volontà di raggiungere gli obiettivi di stabilizzazione non sembra molto grande, se il mandato di stabilizzare viene conferito tramite il piano direttore solo dopo anni di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsto all'art. 38c. L'Associazione promotrice è del parere che sia molto meglio che l'esecuzione degli obiettivi di stabilizzazione avvenga attraverso i piani direttori cantonali e non tramite disposizione legislativa federale, come proposto dalla CAPTE-S. In questo modo i cantoni, analogamente alla LPT I, sarebbero in grado di mettere in esecuzione i principi e gli obiettivi di stabilizzazione secondo le proprie necessità specifiche, nel rispetto del federalismo.

### **B. Principio di pianificazione e compensazione e nuove possibilità di costruire all'esterno della zona edificabile**

L'Associazione promotrice dell'Iniziativa paesaggio respinge decisamente la nuova forma prevista del principio pianificatorio e compensatorio (in particolare ai sensi dell'art. 8c 1<sup>bis</sup>). Tale forma consente ai cantoni di aggirare le disposizioni federali atte a preservare il paesaggio e gli edifici degni di protezione caratteristici di quest'ultimo, all'esterno della zona edificabile, mediante le legislazioni cantonali, e annienta di fatto i pluriennali impegni in questo senso. Affossa gli obiettivi di stabilizzazione e porta a conferire parzialmente ai cantoni la responsabilità delle costruzioni fuori zona edificabile. Inoltre l'obiettivo delle utilizzazioni più estese all'esterno della zona edificabile, comprendenti la possibilità di nuove costruzioni, si contrappone al principio costituzionale della separazione tra zona edificabile e non edificabile. Si apre così la porta a un nuovo tipo di speculazione fondiaria, in quanto gli edifici agricoli possono essere costruiti su terreni agricoli a basso costo, poi convertiti a uso commerciale o residenziale, "ricomprendo d'oro" le nostre campagne.

L'apertura delle zone non edificabili a «zone edificabili limitate all'esterno della zona edificabile» di competenza cantonale, ai sensi degli artt. 8c e 18<sup>bis</sup> del progetto, è di per sé contraddittoria. Il meccanismo di compensazione valutato sulla base del «miglioramento della situazione complessiva» rimane vago e spalanca le porte a situazioni arbitrarie. L'esecuzione di tali processi di compensazione poco chiari è particolarmente dubbia. Manca ad esempio un'unità di misura legale valida a livello federale per valutare le compensazioni e il «bilancio complessivo» ad ampia scala. In questo modo va persa la conquista della LPT 2012, ossia la limitazione delle dimensioni delle zone edificabili, a causa dell'aumento delle costruzioni nella zona non edificabile, e aumenta il potenziale di conflitti con l'agricoltura. L'aumento delle deroghe, già cospicue, circa le utilizzazioni più estese ai sensi degli artt. 8c/18<sup>bis</sup> è moto problematico dal punto di vista del diritto costituzionale. In sintesi si osserva con rammarico che il principio di pianificazione e compensazione, nei confronti del quale il comitato d'iniziativa è critico fin dall'inizio, diventa notevolmente più acostituzionale per il paesaggio a causa delle ulteriori modifiche previste dalla CAPTE-S agli artt. 8c cpv. 1 lett. a e 8c cpv. 1<sup>bis</sup>.

L'Associazione promotrice dell'Iniziativa paesaggio raccomanda di stralciare la presente versione degli articoli summenzionati riguardanti il principio di pianificazione e compensazione.

### **C. Leggere modifiche alle deroghe al divieto di costruire all'esterno delle zone edificabili (antenne di telefonia mobile, reti di riscaldamento a distanza, detenzioni di animali destinate all'hobbistica, disposizioni procedurali, ecc.)**

Le modifiche proposte rispecchiano in parte la prassi odierna o sono talora giustificate (artt. 24<sup>bis</sup> e 24<sup>ter</sup>); in altri punti estendono le possibilità di utilizzo contrarie alla zona. In maniera generale l'Associazione promotrice ritiene che per evitare l'ulteriore cementificazione all'esterno delle zone edificabili occorre limitare le eccezioni, attualmente troppo numerose, invece di aumentarle. L'Associazione promotrice dell'Iniziativa paesaggio è molto critica nei confronti delle ulteriori estensioni di tali eccezioni previste dalla CAPTE-S (art. 24<sup>quater</sup>, art. 24e cpv. 6). L'Associazione perora in favore di una riduzione e di un inasprimento delle eccezioni ai sensi degli artt. 24 e seguenti, allo scopo di rafforzare il principio di separazione.

Il comitato d'Iniziativa è deluso nel constatare che parecchi punti importanti dell'Iniziativa (proposte d'art. 24b 1 bis, art. 24c cpv. 2, 24d cpv. 2b) non sono assolutamente stati considerati in questa revisione legale. Le proposte attuali si limitano a modesti miglioramenti nel senso dell'Iniziativa.

### **D. Disposizioni particolari nell'interesse dell'agricoltura**

All'articolo 16 la CAPTE-S prevede diverse novità nell'interesse dell'agricoltura, come pure la proposta di minoranza riguardo ai valori minimi delle immissioni per l'uso a scopo abitativo. L'Associazione promotrice dell'Iniziativa paesaggio condivide fundamentalmente il principio che nelle zone agricole l'uso agricolo sia prioritario rispetto agli edifici la cui utilizzazione non è conforme alla zona. In questo contesto occorre comunque tener presente che la zona agricola è multifunzionale e che deve mantenere le sue funzioni di promozione della biodiversità, di compensazione ecologica e di svago.

L'Associazione promotrice dell'Iniziativa paesaggio è decisamente critica nei confronti dell'art. 16a cpv. 2: l'accrescimento interno conforme alla zona si contrappone all'intenzione del legislatore, poiché si estende ad aziende che puntano unicamente sull'intensificazione dell'attività. L'Associazione promotrice respinge questo principio, poiché le stalle di grandi

dimensioni destinate all'allevamento intensivo non vanno allestite in siti isolati dall'azienda e a scapito del paesaggio, bensì in zone speciali.

**L'Associazione promotrice dell'Iniziativa paesaggio è del parere che i prossimi sviluppi del progetto debbano badare a**

- **mantenere assolutamente gli obiettivi di stabilizzazione (art. 1 cpv. 2 lett. b<sup>ter</sup> e b<sup>quater</sup> e art. 3 cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup>) e garantirli mediante strumenti d'esecuzione chiari e incisivi, ad esempio attraverso la disposizione di fissarli nei piani direttori cantonali;**
- **rinunciare alla presente forma del principio di pianificazione e compensazione (art. 8c, art. 18<sup>bis</sup>);**
- **evitare di creare nuove possibilità di costruire all'esterno delle zone edificabili.**

Associazione promotrice «Sì alla natura, al paesaggio e alla cultura della costruzione»  
c/o Pro Natura, casella postale, 4018 Basilea  
info@landschaftsinitiative.ch  
iniziativa-paesaggio.ch  
www.facebook.com/Landschaft.paysage.paesaggio  
twitter.com/landschaftsinit